



Volantino concernente il perfezionamento passivo

1	Introduzione	3
2	Definizioni	3
2.1	Perfezionamento	3
2.2	Prodotto perfezionato	3
2.3	Perfezionamento passivo proprio.....	4
2.4	Perfezionamento passivo a cottimo	4
2.5	Regime d'equivalenza	4
2.6	Regime d'identità.....	4
2.7	Termine d'importazione	4
2.8	Organo di sorveglianza.....	4
3	Condizioni per l'autorizzazione del perfezionamento passivo.....	4
3.1	Condizioni generali	4
3.2	Rilascio di autorizzazioni da parte degli uffici doganali.....	5
3.3	Rilascio di autorizzazioni da parte della DGD	5
4	Calcolo del valore aggiunto risultante dal perfezionamento.....	5
4.1	Perfezionamenti con eccedenza di peso.....	5
4.2	Perfezionamenti senza eccedenza di peso.....	6
5	Regimi doganali	6
5.1	Regime di non riscossione.....	6
5.1.1	In generale	6
5.1.2	Esportazione.....	6
5.1.3	Importazione dei prodotti perfezionati	6
5.1.4	Conteggio	6
5.2	Regime di non riscossione semplificato	7
5.2.1	Applicazione	7
5.2.2	Esportazione.....	7
5.2.3	Importazione dei prodotti perfezionati	7
6	Informazioni	7

1 Introduzione

Tutte le merci asportate dal territorio doganale svizzero devono essere imposte secondo la legge sulle dogane e la legge sulla tariffa delle dogane. A tal fine la legge sulle dogane prevede diversi regimi doganali (tra cui il regime del perfezionamento passivo).

Il regime del perfezionamento passivo non è tuttavia sempre necessario. Se merci esportate a scopo di perfezionamento a cottimo vengono rispedite al mittente in territorio svizzero, soggiace all'imposta sul valore aggiunto solo la controprestazione per i lavori effettuati sulle merci all'estero, anche se sono state dichiarate secondo il regime d'esportazione. Per tale motivo **una dichiarazione doganale nel regime del perfezionamento passivo è superflua quando il prodotto perfezionato può essere importato in franchigia di dazio in virtù della tariffa doganale o sulla base di un certificato d'origine**. In questo caso le merci destinate al perfezionamento passivo possono essere dichiarate all'esportazione secondo le disposizioni generali (specificando nella dichiarazione d'esportazione lo scopo dell'esportazione). **Per queste merci sono determinanti le istruzioni del modulo 47.89**. Se all'atto dell'importazione si constata che, per via di una prova dell'origine valida mancante, non è possibile richiedere l'imposizione all'aliquota preferenziale e che i tributi doganali sono pertanto dovuti, non è più possibile far valere a posteriori la franchigia doganale nel regime del perfezionamento passivo.

Il perfezionamento passivo si fonda sulle seguenti basi legali:

- legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (art. 13, 41 e 60);
- ordinanza del 1° novembre 2006² sulle dogane (art. 45-49, 95-99 e 171-173);
- ordinanza del DFF del 4 aprile 2007³ concernente il traffico di perfezionamento (art. 2);
- ordinanza dell'AFD del 4 aprile 2007⁴ sulle dogane (art. 56, 57 e allegato);
- legge federale del 12 giugno 2009⁵ concernente l'imposta sul valore aggiunto (art. 53 e 54).

2 Definizioni

2.1 Perfezionamento

Lavorazione, trasformazione e riparazione di merci.

- Lavorazione: trattamento che non modifica la merce nelle sue caratteristiche proprie. Vi rientrano anche il riempimento, l'imballaggio, il montaggio, l'assemblaggio o l'incasso e simili di merci.
- Trasformazione: trattamento che modifica le caratteristiche essenziali di una merce (p. es. trasformazione del latte in polvere in cioccolato).
- Riparazione: trattamento che rende nuovamente servibili in maniera illimitata merci usate, danneggiate o sporcate.

2.2 Prodotto perfezionato

Prodotto che scaturisce dal perfezionamento di una merce.

¹ LD; RS 631.0

² OD; RS 631.01

³ RS 631.016

⁴ OD-AFD; RS 631.013

⁵ LIVA; RS 641.20

2.3 Perfezionamento passivo proprio

Perfezionamento di merci svizzere al di fuori del territorio doganale e importazione dei prodotti perfezionati nel territorio doganale. Al momento del perfezionamento le merci esportate per essere perfezionate devono appartenere a una persona domiciliata al di fuori del territorio doganale.

2.4 Perfezionamento passivo a cottimo

Perfezionamento di merci svizzere al di fuori del territorio doganale e importazione dei prodotti perfezionati nel territorio doganale. Al momento del perfezionamento le merci esportate per essere perfezionate devono appartenere al committente svizzero.

2.5 Regime d'equivalenza

Le merci esportate per il perfezionamento possono essere sostituite da merci estere. Queste ultime devono essere della medesima quantità, natura e qualità di quelle esportate.

Nel regime d'equivalenza è possibile l'importazione anticipata, ovvero le merci estere possono essere importate quali prodotti perfezionati a partire dal giorno in cui l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha autorizzato il perfezionamento passivo.

2.6 Regime d'identità

Le merci esportate per il perfezionamento devono essere reimportate fisicamente come prodotti perfezionati. Esse non possono essere sostituite da merci estere.

2.7 Termine d'importazione

Termine entro il quale le merci esportate a scopo di perfezionamento oppure le merci sostitutive estere nel regime d'equivalenza possono essere importate come prodotti perfezionati.

2.8 Organo di sorveglianza

La Direzione generale delle dogane (DGD) o un ufficio doganale da essa autorizzato sorveglia il perfezionamento passivo.

3 Condizioni per l'autorizzazione del perfezionamento passivo

3.1 Condizioni generali

Per il perfezionamento passivo è necessaria un'autorizzazione dell'AFD. Si ha diritto a un'autorizzazione a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti. Essa è rilasciata a persone o ditte che hanno sede o domicilio nel territorio doganale e che offrono garanzie per uno svolgimento regolare del regime. L'autorizzazione è concessa nel regime d'equivalenza quando:

- è comprovata la stessa qualità e natura delle merci, e
- tale regime non è contrario ad alcun altro interesse pubblico preponderante (p. es. pericolo di inganno dei consumatori).

Se queste condizioni non sono adempiute o se il richiedente lo richiede, il perfezionamento passivo è autorizzato nel regime d'identità. In tal caso l'AFD può richiedere i documenti che comprovino la vigilanza dell'identità delle merci da parte dell'autorità doganale estera (p. es. autorizzazione dell'autorità doganale estera per il perfezionamento attivo nel regime d'identità).

Importante: la concessione di un'autorizzazione per il perfezionamento passivo non revoca le disposizioni particolari per l'esportazione (p. es. obbligo dell'autorizzazione per materiale bellico).

3.2 Rilascio di autorizzazioni da parte degli uffici doganali

Gli uffici doganali rilasciano le autorizzazioni per le merci e i generi di perfezionamento riportati di seguito, a condizione che l'imposizione avvenga secondo il regime di non riscossione semplificato (vedi punto 5.2).

Merce	Perfezionamento	Esempi
Merzi private di ogni genere	Perfezionamenti di ogni genere	
Merzi commerciabili di ogni genere	Riparazione	Rendere nuovamente utilizzabile un motore difettoso
Merzi commerciabili di ogni genere	Restauro	Riportare un armadio antico al suo stato originale
Merzi commerciabili di ogni genere	Lavorazioni semplici come stampa, laccatura, levigatura, fustellatura o simili.	<ul style="list-style-type: none">• Stampa di magliette• Colorazione di tessuti• Levigatura di parti di macchine• Fustellatura di lamiere d'acciaio• Etichettatura di bottiglie• Cromatura di articoli sanitari• Rivestimenti di polvere di parti di motore• Saldatura di parti di tubazioni
Macchine e apparecchi di ogni genere	Modifica, aggiornamento.	Equipaggiare una macchina utensile con nuovi strumenti
Mezzi di trasporto di ogni genere (compresi gli accessori)	Lavori di carrozzeria, trasformazione, montaggio di parti di accessori o simili.	

La combinazione di diversi generi di perfezionamento (p. es. colorazione di tessuti, ricamo e taglio/confezione per ottenere biancheria da letto) necessita di un'autorizzazione della DGD.

La dichiarazione doganale per il regime di non riscossione semplificato è sufficiente quale domanda di rilascio di un'autorizzazione. Con l'accettazione della dichiarazione, l'ufficio doganale rilascia l'autorizzazione senza formalità e senza riscossione di emolumenti.

3.3 Rilascio di autorizzazioni da parte della DGD

Le domande di rilascio di un'autorizzazione per il perfezionamento passivo mediante il modulo 47.85 pubblicato in Internet devono essere inviate per posta o via fax alla DGD. I richiedenti possono utilizzare anche i propri modelli, a condizione che contengano tutte le indicazioni necessarie.

Per il rilascio dell'autorizzazione la DGD riscuote un emolumento ai sensi del punto 5.11 dell'appendice dell'ordinanza del 4 aprile 2007⁶ sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

4 Calcolo del valore aggiunto risultante dal perfezionamento

Le merci esportate e perfezionate all'estero sono ammesse in franchigia di dazio. Il valore aggiunto risultante dal perfezionamento ottenuto all'estero viene per contro imposto all'importazione.

4.1 Perfezionamenti con eccedenza di peso

L'eccedenza di peso risultante dal perfezionamento viene impiegata quale base di calcolo per l'imposizione. L'importo del dazio per l'eccedenza di peso è calcolato in funzione della voce di tariffa relativa al prodotto perfezionato importato.

⁶ RS 631.035

Se dall'imposizione dell'eccedenza di peso risulta un aggravio doganale sproporzionato, l'AFD può accordare una riduzione del dazio o la franchigia doganale (vedi punto 4.2).

4.2 Perfezionamenti senza eccedenza di peso

Se dal perfezionamento non risulta alcuna eccedenza di peso o se i tributi doganali per tale eccedenza sono sproporzionati, l'AFD può accordare la franchigia doganale o fissare un'aliquota di dazio ridotta per il prodotto perfezionato.

Per determinare l'aliquota di dazio ridotta, l'ordinanza sulle dogane prevede tre metodi:

- differenza tra l'aggravio doganale sul prodotto perfezionato importato e l'aggravio doganale fittizio sulla quantità di merce esportata, necessaria per ottenere il prodotto perfezionato;
- differenza tra i costi di perfezionamento indigeni ed esteri;
- aliquota percentuale dell'aliquota di dazio normale applicata al prodotto perfezionato importato, corrispondente all'aumento di valore ottenuto all'estero.

Nell'ambito della procedura di autorizzazione la DGD stabilisce caso per caso un'aliquota di dazio ridotta che verrà indicata nell'autorizzazione.

5 Regimi doganali

5.1 Regime di non riscossione

5.1.1 In generale

Per il regime di non riscossione è sempre necessaria un'autorizzazione della DGD. Questo regime si conclude mediante un conteggio posticipato presso un organo di sorveglianza e viene di norma applicato nei seguenti casi:

- se per il disbrigo del regime occorrono rapporti di fabbricazione, ricette o simili;
- se per il prodotto perfezionato occorre riscuotere dazi ridotti in base al punto 4.2.

5.1.2 Esportazione

Per la dichiarazione doganale d'esportazione occorre osservare le disposizioni contenute nel foglio informativo (mod. 47.86).

5.1.3 Importazione dei prodotti perfezionati

Per la dichiarazione doganale d'importazione occorre osservare le disposizioni contenute nel foglio informativo (mod. 47.86) .

Per poter far valere la riduzione di dazio o la franchigia doganale, l'importazione di prodotti perfezionati deve avvenire entro il termine d'importazione indicato nella dichiarazione d'esportazione (durata del termine secondo l'autorizzazione). L'ufficio doganale presso il quale vengono dichiarati i prodotti perfezionati non riscuote alcun tributo. L'imposizione del valore aggiunto risultante dal perfezionamento viene effettuata dall'organo di sorveglianza nell'ambito del conteggio.

Se il termine d'importazione non può essere rispettato, prima della sua scadenza occorre inviare all'organo di sorveglianza una richiesta di proroga debitamente motivata. In caso contrario non si ha più diritto all'esenzione dai tributi per i prodotti perfezionati.

5.1.4 Conteggio

Il regime di non riscossione deve concludersi, entro il termine prescritto nell'autorizzazione, mediante conteggio presso l'organo di sorveglianza. Il titolare dell'autorizzazione deve comprovare:

- la quantità di merci esportate secondo il regime di non riscossione o di merci estere importate nel regime d'equivalenza che sono state importate quali prodotti perfezionati;
- che i prodotti perfezionati sono stati importati entro il termine fissato nelle decisioni d'imposizione all'esportazione.

Le indicazioni dei conteggi devono essere documentate con le decisioni d'imposizione all'importazione e all'esportazione (e-dec Esportazione: dichiarazione d'esportazione o lista dei codici a barre) nonché le ricette, i rapporti di fabbricazione, le fatture dell'avvenuto perfezionamento e simili.

All'atto del conteggio, l'organo di sorveglianza effettua l'imposizione del valore aggiunto conformemente alle condizioni previste dall'autorizzazione. Esso riscuote inoltre l'imposta sul valore aggiunto sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero per i lavori effettuati sulle merci (compresa la controprestazione per l'eventuale materiale nuovo).

5.2 Regime di non riscossione semplificato

5.2.1 Applicazione

Il regime di non riscossione semplificato è applicato quando il rilascio dell'autorizzazione compete agli uffici doganali (punto 3.2) oppure quando ciò è previsto nell'autorizzazione per il perfezionamento passivo rilasciata dalla DGD.

5.2.2 Esportazione

Per la dichiarazione doganale d'esportazione occorre osservare le disposizioni contenute nel foglio informativo (mod. 47.87).

5.2.3 Importazione dei prodotti perfezionati

Per poter far valere la riduzione di dazio o la franchigia doganale, l'importazione dei prodotti perfezionati deve avvenire entro 12 mesi dall'esportazione. Per la dichiarazione doganale d'importazione occorre osservare le disposizioni contenute nel foglio informativo (mod. 47.87).

Nel regime di non riscossione semplificato occorre sempre imporre il materiale aggiunto all'estero quale eccedenza di peso secondo il punto 4.1. Se non viene aggiunto alcun materiale, l'importazione del prodotto perfezionato avviene in franchigia di dazio. L'ufficio doganale d'importazione riscuote inoltre l'imposta sul valore aggiunto sulla controprestazione al luogo di destinazione in Svizzera per i lavori effettuati sulle merci all'estero (compresa la controprestazione per l'eventuale materiale nuovo).

Se il termine d'importazione non può essere rispettato, prima della sua scadenza occorre inviare all'ufficio doganale d'esportazione una richiesta di proroga, debitamente motivata. In caso contrario non si ha più diritto all'esenzione dai tributi per i prodotti perfezionati.

6 Informazioni

La sezione Misure economiche della DGD rilascia informazioni sulle disposizioni relative al perfezionamento passivo (e-mail ozd.wirtschaft@ezv.admin.ch).